

Programma
di Sviluppo
Rurale 
Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo
Rurale: l'Europa investe nelle zone rurali
2007
2013

**Comitato di Sorveglianza
PSR Sicilia 2007/2013**

PALERMO 10 DICEMBRE 2008

**REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA
DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER LA SICILIA
PER IL PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2007-2013**

DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI

REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA

DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER LA SICILIA PER IL PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2007-2013

Articolo 1 (Istituzione del Comitato)

Il Comitato di Sorveglianza del Programma di Sviluppo Rurale per la Sicilia per il periodo 2007-2013 (PSR Sicilia 2007/2013) è istituito con D.A. dell'Agricoltura e delle Foreste n.202 del 19.03.2008, in conformità all'articolo 77 del Regolamento (CE) N. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 nonché sulla base di quanto contenuto nel cap. 12.2 dello stesso Programma approvato con Decisione della Commissione Europea C(2008)735 del 18.02.2008.

Articolo 2 (Composizione del Comitato)

Il Comitato di Sorveglianza è presieduto dall'Assessore regionale all'Agricoltura e alle Foreste o, in sua assenza, da un suo delegato. Il Comitato può altresì essere presieduto dall'Autorità di gestione del PSR Sicilia 2007-2013.

Il Comitato è composto dal Partenariato istituzionale e dal Partenariato socio-economico.

Partenariato istituzionale:

- l'Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale Sicilia 2007/2013;
- il Dirigente Generale del Dipartimento regionale Interventi Infrastrutturali;
- il Dirigente Generale del Dipartimento regionale delle Foreste;
- l'Ispettore Generale dell'Azienda regionale delle Foreste Demaniali;
- un rappresentante della Commissione Europea – Direzione Generale Agricoltura;
- un rappresentante dell'AGEA;
- un rappresentante dell'Autorità di Gestione del POR FESR Sicilia 2007/2013;
- un rappresentante dell'Autorità di Gestione del POR FSE Sicilia 2007/2013;
- il responsabile regionale del Fondo europeo per la pesca FEP 2007-2013;
- un rappresentante del Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali Direzione Generale per le Politiche Strutturali;
- un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze Ragioneria Generale dello Stato Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE);
- un rappresentante dell'Autorità ambientale regionale;
- un rappresentante dell'Ufficio regionale per le pari opportunità;
- un rappresentante dell'Unione delle Province Siciliane;
- un rappresentante dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI Sicilia)

Partenariato socio-economico:

- un rappresentante delegato dei Gruppi di Azione Locale;
- un rappresentante delegato dalle Organizzazioni Professionali di categoria operanti nel settore agricolo;
- un rappresentante delegato dalle principali Associazioni ambientaliste;
- un rappresentante per ciascuna delle tre sigle sindacali maggiormente rappresentative;
- un rappresentante delegato delle Associazioni cooperative;
- un rappresentante delle Associazioni degli industriali;
- un rappresentante delle Associazioni artigiane;
- un rappresentante degli organismi per la promozione delle parità tra uomini e donne;
- un rappresentante delegato delle principali ONG operanti a livello regionale o un loro delegato.

Il rappresentante della Commissione Europea, secondo quanto previsto dall'art. 77, comma 2 del Reg. (CE) n. 1698/2005, nonché i rappresentanti delle parti economiche e sociali partecipano alle attività del Comitato con funzioni consultive.

Partecipa alle sedute del Comitato il valutatore indipendente.

Possono inoltre partecipare, su invito del Presidente ed in relazione all'ordine del giorno, altri rappresentanti delle istituzioni comunitarie, delle amministrazioni centrali e regionali, di altre istituzioni nazionali ed esperti competenti su materie specifiche.

Ciascuno dei componenti effettivi, in caso di impossibilità di partecipazione ai lavori, può essere sostituito da un componente supplente designato dall'amministrazione o istituzione o organizzazione rappresentata.

La composizione del Comitato di Sorveglianza potrà essere modificata, con decreto dell'Assessore regionale dell'Agricoltura e delle Foreste, su decisione dello stesso Comitato.

I componenti istituzionali del Comitato di Sorveglianza sono designati e delegati dalle rispettive strutture, mentre i componenti del partenariato socio-economico sono designati con le modalità previste nell'ambito del "Protocollo d'intesa sulla politica di concertazione" regionale, ad eccezione dei rappresentanti dei Gruppi di azione locale di Leader per i quali la designazione del rappresentante è espressa unitariamente dai GAL operanti nell'ambito del Programma.

Le istituzioni e le organizzazioni del partenariato provvedono anche a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni e sostituzioni.

La designazione potrà avvenire su richiesta anche di volta in volta purchè sia formalmente comunicata prima dell'inizio dei lavori del Comitato.

Articolo 3 **(Compiti del Comitato di Sorveglianza)**

Il Comitato di Sorveglianza ha funzioni di coordinamento, di sorveglianza sulla gestione finanziaria e di accertamento dell'effettiva attuazione del Programma di Sviluppo Rurale come indicato dall'articolo 78 del Regolamento (CE) n. 1698/2005.

In particolare:

- a.** è consultato in merito ai criteri di selezione delle operazioni finanziate. I criteri di selezione sono riesaminati secondo le esigenze della programmazione;
- b.** verifica i progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi specifici del Programma sulla base dei documenti forniti dall'autorità di gestione del Programma;
- c.** esamina i risultati del Programma, in particolare la realizzazione degli obiettivi di ciascun Asse e le valutazioni periodiche;
- d.** esamina ed approva la relazione annuale sullo stato di attuazione del Programma e la relazione finale prima della loro trasmissione formale alla Commissione Europea;
- e.** ha facoltà di proporre all'autorità di gestione eventuali adeguamenti o modifiche del Programma per meglio realizzare gli obiettivi del FEASR o per migliorarne la gestione, anche finanziaria;
- f.** esamina ed approva le proposte di modifica del contenuto del Programma e degli allegati approvati con Decisione della Commissione;
- g.** sorveglia le attività inerenti il Programma di Sviluppo Rurale 2000-2006.

Articolo 4 **(Modalità di funzionamento)**

Il Comitato di Sorveglianza si riunisce almeno due volte l'anno e comunque ogni volta che si renda necessario.

Esso è convocato su iniziativa del Presidente, o su richiesta di almeno metà dei componenti con funzione deliberante o su richiesta della Commissione Europea.

Il Comitato si intende validamente riunito se almeno la metà dei membri con funzione deliberante sono presenti ai lavori e le sue decisioni si intendono validamente assunte secondo la prassi del consenso.

Su iniziativa del Presidente, le riunioni possono essere precedute da consultazioni, riunioni informative, gruppi tecnici composti da rappresentanti delle amministrazioni pubbliche e dalle parti economiche e sociali.

Le convocazioni e l'ordine del giorno provvisorio sono trasmessi, di norma via email, almeno 15 giorni lavorativi prima della riunione. I componenti del Comitato possono chiedere non oltre l'undicesimo giorno lavorativo prima della riunione l'inserimento debitamente motivato di temi da discutere.

L'ordine del giorno definitivo e i documenti relativi ai punti esaminati sono trasmessi, di norma via email, almeno 10 giorni lavorativi prima della riunione. In casi eccezionali e motivati, ordine del giorno e documenti potranno essere trasmessi anche successivamente a tali termini, in ogni caso entro 4 giorni lavorativi prima della riunione del Comitato. Il Pre-

sidente può sottoporre all'attenzione del Comitato, di concerto con il Comitato, uno o più punti non inseriti nell'ordine del giorno.

In caso di necessità, il Presidente del Comitato di Sorveglianza può trattare le questioni urgenti consultando i membri del Comitato attraverso una procedura di consultazione scritta. I documenti da sottoporre all'esame mediante la procedura per consultazione scritta debbono essere inviati ai componenti del Comitato, i quali possono esprimere il proprio parere entro 10 giorni lavorativi dalla data di spedizione via posta elettronica o fax o entro 5 giorni lavorativi in caso di motivata urgenza. Decorso tale termine in assenza di obiezioni la proposta risulta accettata.

A seguito della conclusione della consultazione scritta, il Presidente informa i membri circa l'esito della consultazione.

Il Comitato garantisce un'adeguata informazione sui propri lavori e le decisioni assunte vengono rese disponibili sul sito internet della Regione Siciliana dedicato al PSR.

I documenti del Comitato saranno trasmessi alla Commissione Europea tramite il Sistema SFC non appena tale sistema sarà operativo.

Articolo 5 (Verbali)

Una sintesi delle deliberazioni assunte dal Comitato viene preparata dalla Segreteria Tecnica del Comitato, consegnata e ratificata, se possibile, alla chiusura della stessa riunione.

Il verbale è approvato dai membri del Comitato nel corso della riunione successiva del Comitato.

I verbali delle riunioni debbono riportare oltre alle deliberazioni e alle raccomandazioni del Comitato, anche le osservazioni dei rappresentanti della Commissione e dei membri con funzione consultiva.

Lo schema di verbale è inviato, di norma via email, ai componenti entro un mese dal giorno della riunione. Eventuali richieste di integrazioni o modifiche sono inoltrate per iscritto alla Segreteria Tecnica del Comitato, in tempo utile per l'approvazione del verbale nella successiva riunione.

L'approvazione del verbale può avvenire, altresì, su iniziativa del Presidente, secondo la procedura di consultazione per iscritto.

Articolo 6 (Gruppi di lavoro)

Il Comitato di Sorveglianza può istituire alcuni gruppi di lavoro settoriali e tematici, come strumento di approfondimento di specifiche tematiche.

I gruppi di lavoro svolgono la loro attività su specifico mandato del Comitato, secondo le modalità di funzionamento fissate dal Comitato stesso.

La composizione dei gruppi di lavoro e dei rispettivi coordinatori sarà proposta dall'Autorità di Gestione del PSR e approvata dal Comitato, sulla base dei criteri di competenza per materia e di interesse per tema di riferimento specifico del gruppo.

Articolo 7 (Segreteria tecnica)

La Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza è in capo all'Autorità di Gestione. Essa è composta da personale dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura e delle Foreste e si avvale delle apposite risorse umane, finanziarie e strumentali ad essa destinate nell'ambito delle attività di assistenza tecnica del Programma.

E' compito della Segreteria Tecnica predisporre i verbali delle riunioni ed ogni altra documentazione utile alla seduta del Comitato e curare gli aspetti organizzativi connessi alla sua funzionalità.

Espleta, a tal fine, le funzioni di istruttoria, redazione, predisposizione ed elaborazione della documentazione da sottoporre alle decisioni del Comitato e di tutti i compiti derivanti dall'attività di sorveglianza esercitata dal Comitato stesso e dalla concertazione con il partenariato, nonché tutti i compiti concernenti gli aspetti organizzativi.

E' istituita presso l'Assessorato regionale Agricoltura e Foreste - Dipartimento Interventi Strutturali e dispone di apposito indirizzo di posta elettronica.

Articolo 8 (Validità del Regolamento)

Il Comitato stabilisce il proprio Regolamento interno e lo adotta in accordo con l'Autorità di Gestione. Il Regolamento può essere modificato, con decisione del Comitato di Sorveglianza, d'intesa con l'Autorità di Gestione.

In prima applicazione, il Regolamento è approvato dal Comitato su proposta dell'Autorità di Gestione alla riunione di insediamento dello stesso Comitato.

Per quanto non espressamente previsto dal Regolamento valgono le disposizioni previste dalla Decisione della Commissione C(2007) 735 del 18.02.2008 di approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 e le norme del Regolamento 1698/2005.